

P. 276 del 15-01-13
30-01-13

185

ALLEGATO "B" AD ATTO C.C. N. _____ DEL _____


ci
il
gi.
ne
ra
tà
ui
ne
90
tti
18,
53
ito

VIGENTE REGOLAMENTO	PROPOSTA MODIFICA ED INTEGRAZIONI
<p>ART. 1 Hanno diritto all'erogazione di un sussidio giornaliero i figli naturali, riconosciuti dalla sola madre, fino al compimento del 18[^] anno di età. Hanno altresì diritto all'erogazione di un sussidio le gestanti nubili.</p>	<p>ART. 1 Hanno diritto all'erogazione di un sussidio giornaliero, in relazione alla disponibilità economica dell'Ente, i sottoelencati soggetti: - i figli naturali, riconosciuti dalla sola madre, fino al compimento del 16[^] anno di età. - le gestanti nubili.</p>
<p>ART.2 La domanda di assistenza, corredata dai documenti, deve essere presentata entro e 60 (sessanta) giorni dalla nascita del minore per cui si chiede il contributo. Se presentata posteriormente, la decorrenza del sussidio è stabilita dalla data di presentazione della domanda. Se il bambino ha superato il 16[^] anno di età, la domanda non può essere accolta. L'istanza dovrà essere corredata da dichiarazione attestante: a) situazione reddituale, che non deve superare i limiti di reddito previsti per l'accesso ai servizi socio-assistenziali, stabiliti dalla normativa vigente; b) cittadinanza; c) residenza, d) stato civile.</p>	<p>ART.2 La domanda di assistenza, corredata dai documenti, deve essere presentata entro e 60 (sessanta) giorni dalla nascita del minore per cui si chiede il contributo. Se presentata posteriormente, la decorrenza del sussidio è stabilita dalla data di presentazione della domanda. L'istanza dovrà essere corredata da dichiarazione attestante: a) situazione reddituale, che non deve superare i limiti di reddito previsti per l'accesso ai servizi socio-assistenziali, stabiliti dalla normativa vigente; b) cittadinanza; c) residenza; d) stato civile.</p>
<p>ART.3 Nei riguardi di quelle madri che non tengono presso di loro la prole, non è dovuta l'assistenza. Parimenti l'assistenza non è dovuta nei casi in cui risulti che il padre naturale o i nonni paterni provvedono al mantenimenti del bambino.</p>	<p>ART.3 Nei riguardi di quelle madri che non tengono presso di loro la prole, non è dovuta l'assistenza. Parimenti l'assistenza non è dovuta nei casi in cui risulti che il padre naturale o i nonni paterni provvedono al mantenimenti del bambino.</p>
<p>ART. 4 Le madri che contraggono matrimonio perdono il titolo all'assistenza, salvo a dimostrare che il marito rifiuti gli alimenti alla prole prenata alla nozze.</p>	<p>ART. 4 Le madri che contraggono matrimonio perdono il titolo all'assistenza.</p>
<p>ART.5 L'assistenza in oggetto non è cumulabile con altri sussidi percepiti a qualsiasi titolo.</p>	<p>ART. 5 "ABROGATO"</p>

27

<p style="text-align: center;">ART. 6</p> <p>Il sussidio giornaliero di allevamento è fissato nella misura di L.20.000 a favore del primo figlio, in L.15.000 dal secondo figlio in poi e in L. 15.000 a favore dei minori illegittimi affidati a terzi o sottoposti a tutela.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 5</p> <p>Il sussidio giornaliero di allevamento è fissato nella misura di €. 9,00 a favore del primo figlio, in €. 7,00 dal secondo figlio in poi .</p>
<p style="text-align: center;">ART. 7</p> <p>E' prevista l'erogazione di un contributo di pronto intervento fissato in L.500.000 da corrispondere alla madre che presenti istanza entro il 60[^] giorno di vita del bambino. La situazione reddituale dell'istante non deve superare i limiti previsti dalla lettera a) art.2.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 6</p> <p>E' prevista l'erogazione di un contributo di pronto intervento fissato in €. 200,00 da corrispondere alla madre che presenti istanza entro il 60[^] giorno di vita del bambino. La situazione reddituale dell'istante non deve superare i limiti previsti dalla lettera a) art.2.</p>
<p style="text-align: center;">ART. 8</p> <p>Nei casi di comprovato bisogno è prevista l'erogazione di un sussidio straordinario "Una Tantum" fissato in L. 300.000 procapite da corrispondere alla madre, qualora non abbia superato i limiti previsti dalla lettera a) art.2.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 7</p> <p>Nei casi di comprovato bisogno è prevista l'erogazione di un sussidio straordinario "Una Tantum" fissato in €. 120,00 procapite da corrispondere alla madre, qualora non abbia superato i limiti previsti dalla lettera a) art.2.</p>
<p style="text-align: center;">ART.9</p> <p>E' prevista altresì l'erogazione di un contributo per il riconoscimento paterno nella misura di :</p> <ul style="list-style-type: none"> - L. 800.000 se il minore è di età inferiore a 13 anni; - L. 500.000 se il minore è di età superiore a 13 anni e non ha compiuto 18 anni. <p>Requisito, sine qua non, per l'ottenimento del beneficio di cui al presente articolo è di avere reddito non superiore al minimo vitale corrispondente alla pensione INPS dei lavoratori dipendenti.</p>	<p style="text-align: center;">ART.8</p> <p>E' prevista altresì l'erogazione di un contributo per il riconoscimento paterno nella misura di :</p> <ul style="list-style-type: none"> - €. 380,00 se il minore è di età inferiore a 13 anni; - €. 210,00 se il minore è di età superiore a 13 anni e non ha compiuto 16 anni. <p>Requisito, sine qua non, per l'ottenimento del beneficio di cui al presente articolo è di avere reddito non superiore al minimo vitale corrispondente alla pensione INPS dei lavoratori dipendenti.</p>
<p style="text-align: center;">ART. 10</p> <p>Istruite le pratiche il Capo Ripartizione con apposita determinazione provvederà alla liquidazione mensile agli aventi diritto, relativamente al sussidio giornaliero di cui all'art. 6, previa presentazione di attestato di sopravvivenza e buon allevamento del minore assistito. I contributi cui agli artt. 7, 8, 9 verranno liquidati a completamento dell'iter amministrativo con determinazione del Capo Ripartizione.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 9</p> <p>Istruite le pratiche il Capo Ripartizione con apposita determinazione provvederà alla liquidazione mensile agli aventi diritto, relativamente al sussidio giornaliero di cui all'art. 6, previa presentazione di attestato di sopravvivenza e buon allevamento del minore assistito. I contributi cui agli artt. 6, 7, 8 verranno liquidati a completamento dell'iter amministrativo con determinazione del Capo Ripartizione.</p>

57

<p style="text-align: center;">ART. 11</p> <p>Alle gestanti nubili si può concedere un sussidio in denaro sino a L. 1.500.000 per l'acquisto del corredo del nascituro su presentazione di fattura in regola con le norme fiscali vigenti. L'istanza dovrà essere corredata da dichiarazione come prevista dall'art.2.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 10</p> <p>Alle gestanti nubili si può concedere un sussidio in denaro sino a €. 500,00 per l'acquisto del corredo del nascituro su presentazione di fattura in regola con le norme fiscali vigenti. L'istanza dovrà essere corredata da dichiarazione come prevista dall'art.2.</p>
<p style="text-align: center;">ART.12</p> <p>IL Comune può assumere l'onere della retta in ordine al ricovero presso case di accoglienza, a seguito stipula di regolare convenzione, di gestanti nubili e ragazze madri in possesso di reddito non superiore ai limiti previsti dalla lettera a) art.2.</p>	<p style="text-align: center;">ART.11</p> <p>IL Comune può assumere l'onere della retta in ordine al ricovero presso case di accoglienza, a seguito stipula di regolare convenzione, di gestanti nubili e ragazze madri in possesso di reddito non superiore ai limiti previsti dalla lettera a) art.2.</p>
<p style="text-align: center;">ART.13</p> <p>La revisione dei documenti che danno diritto al sussidio economico in favore dei minori riconosciuti dalla sola madre verrà effettuata annualmente su richiesta dell'Ufficio.</p>	<p style="text-align: center;">ART.12</p> <p>La revisione dei documenti che danno diritto al sussidio economico in favore dei minori riconosciuti dalla sola madre verrà effettuata annualmente su richiesta dell'Ufficio.</p>
	<p style="text-align: center;">ART.13</p> <p>I contributi di cui all'art.5 saranno liquidati dietro prestazione lavorativa da espletare nei settori sottoindicati :</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>a custodia, tutela e manutenzione di strutture pubbliche,</i> <i>b prestazione di servizi in favore di persone disabili,</i> <i>c altri interventi in favore di collettività,</i> <i>d pulizia dei locali comunali e scolastici,</i> <i>e salvaguardia e tutela del verde pubblico.</i> <p><i>L'attività lavorativa non costituirà rapporto di lavoro subordinato di carattere pubblico o privato a tempo determinato avente per oggetto prestazioni lavorative a favore della P.A., non soggette ad I.V.A. , in quanto occasionali e mirate ad una particolare forma di assistenza.</i></p> <p><i>I soggetti ammessi al servizio stipuleranno con il Capo Ripartizione Servizi Sociali apposite</i></p>

protocollo/disciplinare di lavoro dal quale risulterà che in nessun caso le prestazioni potranno essere configurate come lavoro subordinato.

I soggetti avviati verranno assicurati contro danni e terzi (R.C.A.) ed utilizzati sotto il controllo e direzione dell'Ufficio di Servizio Sociale.

I giorni lavorativi da effettuare corrisponderanno all'ammontare del fabbisogno assistenziale concesso ed il corrispettivo giornaliero sarà lo stesso di quello applicato per i cantieri autorizzati dall'Assessorato Regionale del Lavoro ai sensi della normativa vigente in materia al netto degli assegni familiari.

Il Capo Ripartizione in qualsiasi momento, su proposta del servizio sociale, potrà sospendere l'erogazione dei benefici economici previsti dal presente articolo per il venir meno dei requisiti che avevano determinato l'ammissione al soggetto assistito oppure a seguito di comprovato inadempimento da parte di quest'ultimo. Detta sospensione decorrerà dal primo giorno successivo a quello in cui si sono verificate le evenienze di cui sopra.

L'immotivato ed ingiustificato rifiuto, da parte dei soggetti ammessi al beneficio di essere impiegati secondo quanto previsto dal presente articolo determina la sospensione dei trattamenti assistenziali ordinari eventualmente già accordati, e, negli altri casi, l'impossibilità di accedere a tali trattamenti per il periodo di svolgimento del progetto di attività socialmente utili cui si riferisce il rifiuto.

IL CAPO RIPARTIZIONE 3^A
Dr. Pietro Migliore

COMUNE DI CARINI
(PROV. PALERMO)
SI CERTIFICA

che il predetto atto PROG. n° 246

è rimasto affisso e pubblicato all'Albo Pretorio di questo
Comune
dal 15.01.13 al 30.01.13

Carini li 31/01.13
Il ~~Messo Comunale~~

~~IL COLLABORATORE MESSO~~
Sig. Badalamenti Francesco

Il Segretario Comunale
Il Segretario Generale
~~Dott. Alessandro Gugliotta~~